

Comune di Siamanna

Regolamento per la concessione del legnatico nei boschi del Comune

COMUNE DI SIAMANNA



COMUNE DI SIAMANNA - PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL LEGNATICO NEI BOSCHI DEL COMUNE

IL SINDACO

Dott. Claudio Laconi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Luigi Mele

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 22 del 23.06.1982

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 70 del 20.09.1995

Indice

ART. 1	Pag.	3
ART. 2	»	3
ART. 3	»	3
ART. 4	»	3
ART. 5	»	3
ART. 6	»	3
ART. 7	»	3
ART. 8	»	3
ART. 9	»	3
ART. 10	»	4
ART. 11	»	4
ART. 12	»	4
ART. 13	»	4

Regolamento per la concessione del legnatico nei boschi del Comune

ART.1

Ogni anno, entro il 15 ottobre, la Giunta Com.le, previo accordi con l'Ispettorato Forestale competente, stabilisce in quali località boscate la popolazione sarà ammessa alla diretta utilizzazione della legna per uno domestico, agricolo e vari.

Contemporaneamente e con le stesse modalità verrà determinata la tariffa della concessione.

ART. 2

Le utilizzazioni riguarderanno esclusivamente la raccolta della legna secca, il taglio di piante aduggiare o stroncate e del sottobosco, nonché gli sfolti di polloni soprannumerari.

ART. 3

I cittadini residenti dovranno produrre entro il 15 ottobre di ogni anno, apposita domanda in carta semplice all'Amm.ne Com.le, indicando in quale misura ed a quale scopo intendono prelevare la legna. La richiesta dovrà essere limitata alle strette necessità familiari e agricole.

ART. 4

La Giunta Comunale procederà annualmente con apposita deliberazione, da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune per le eventuali opposizioni, all'esame e all'accoglimento o meno delle domande presentate. Ogni eventuale rigetto, totale o parziale, dovrà essere motivato.

Ai concessionari verrà rilasciata apposita autorizzazione, dietro pagamento della tariffa che, come detto, sarà stabilita dal Consiglio Com.le. Tale autorizzazione dovrà essere esibita per i dovuti controlli dietro semplice richiesta degli agenti incaricati.

ART. 5

Il taglio e l'esbosco potranno aver luogo entro il termine compreso tra il 1° novembre ed il 30 marzo successivo.

E' vietato lasciare residui di frasche o ramaglie, salvo quelli di minima entità e non utilizzabili. Tali residui dovranno essere ammuccati e bruciati, a cura del beneficiario, sul posto o in opportuni spiazzii io modo da non creare causa di danno al bosco; in difetto, alla distruzione provvederà il Comune con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 6

Aperta una zona al taglio, per effetto della concessione, sarà vietato in modo assoluto a chiunque l'accesso per il taglio e la raccolta di legna in qualsiasi altra zona boscata di proprietà del Comune.

ART. 7

L'esbosco dei prodotti dovrà essere fatto per le vie naturali o su strada, a spalla, a soma o con trattore, rimanendo in ogni caso vietato lo strascico o il rotolamento.

ART. 8

La vigilanza sulle utilizzazioni legnose nelle zone in concessione o non, verrà effettuata, oltre che dagli agenti forestali, dalle guardie comunali o da personale incaricato dal Comune.

Gli agenti comunali sono tenuti a riferire ogni fatto contravvenzionale al Sindaco ed agli agenti forestali.

ART. 9

Il periodo di permanenza nei boschi per il taglio e l'esbosco della legna verrà fissato, annualmente, dall'Amministrazione Comunale d'intesa col competente Comando Forestale, entro il periodo massimo di tempo indicato nel primo comma dell'art.5. Nel determinare tale periodo verrà tenuto conto: delle prescrizioni di massima vigenti nella provincia, degli usi e consuetudini agricole locali,

Regolamento per la concessione del legnatico nei boschi del Comune

dell'entità delle utilizzazioni in base ai fabbisogni della popolazione, dell'andamento stagionale e qualsiasi altro fattore utile.

ART. 10

Le zone concesse al taglio non potranno essere aperte al pascolo di nessuna specie di animali fintanto che non sarà diversamente disposto dall'Autorità forestale, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11

Chiunque venga sorpreso ad esercitare il taglio o la raccolta di legna in zona diversa da quella concessa, ovvero di piante non assegnate al taglio nella zona di concessione, cade in contravvenzione alle norme ed ai regolamenti forestali e sarà punito con una ammenda sino al quadruplo del valore della legna recisa.

Il cittadino che prelevi abusivamente un quantitativo di legna eccedente a quello assegnatogli, incorrerà in infrazione al presente regolamento, e sarà tenuto a restituire la quantità prelevata in più ed a corrispondere, a titolo di penalità, una somma sino al quadruplo del valore di questa.

Ai contravventori recidivi in fatto di infrazione alle leggi e regolamenti forestali, saranno applicate le ammende nella misura massima.

ART. 12

I proventi ricavati dalle concessioni e dalle penalità relative alle infrazioni al regolamento saranno destinati dal Comune ad opere di miglioramento del patrimonio boschivo comunale, con particolare riguardo alla protezione degli incendi.

ART. 13

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alle leggi ed ai regolamenti statali e regionali.